

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3281 del 13/09/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI INSILAMENTO, STOCCAGGIO E RICONSEGNA CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA EMILIA PAVESE N. 53.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3346 del 12/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI INSILAMENTO, STOCCAGGIO E RICONSEGNA CEREALI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA EMILIA PAVESE N. 53.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno alla Provincia di Piacenza con nota dell'11/12/2015, prot. n° 12986 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 72721), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "insilamento, stoccaggio e riconsegna cereali" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la PEC del 21/12/2015 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 74203) con la quale il richiedente, tramite il proprio consulente tecnico, inviava precisazioni in merito al corpo idrico recettore degli scarichi;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., precedentemente assunta con Det. Dir. n. 224 del 07.02.2013;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n. 3 scarichi di acque reflue (S1, ed S4) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

PRESO ATTO che:

- per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la ditta ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."* con la succitata Determinazione Dirigenziale;
- presso lo stabilimento ci sono n° 3 scarichi così classificati:
 - scarico **S1** costituito dalla miscelazione di acque reflue di dilavamento (provenienti dalla piazzola di carico e scarico carburanti) in uscita da un disoleatore e di acque reflue domestiche trattate mediante fossa biologica;
 - scarico **S2** di acque reflue domestiche (provenienti da 2 cucine) trattate con pozzetto degrassatore;
 - scarico **S4** di acque reflue di dilavamento (provenienti dal piazzale asfaltato adiacente ai silos delle granaglie) trattate in un sistema costituito da un separatore fanghi, un separatore oli con filtro a coalescenza e da un pozzetto di raccolta e sollevamento;

I succitati scarichi (S1, S2 ed S4) recapitano nel corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;

- presso l' stabilimento è presente altresì lo scarico **S3** costituito da acque pluviali, non soggetto ad autorizzazione;
- gli scarichi S1 ed S2 erano stati autorizzati dal Comune di Rottofreno con atto n° 10 del 04/11/2013;

- lo scarico S4 di acque reflue di dilavamento era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n° 2724 del 16/12/2011;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso in relazione allo scarico **S4** di acque reflue di dilavamento, dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 18/01/2016, prot. n° PGPC/2016/169;
- nota del 18/05/2016, prot. n° 5998 (acquisita agli atti di ARPAE il 20/05/2016 con prot. n° 5209), con la quale il Comune di Rottofreno trasmetteva il nulla osta del 18/05/2016, prot. n° 5831, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in merito agli scarichi S1 ed S2 ed alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Rottofreno, interpellato in proposito con nota prov.le 23/12/2015 prot. n. 74867, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** (C. FISC. 00105680334), avente sede legale in Comune di Piacenza, via Colombo n° 35, per l'attività di "insilamento, stoccaggio e riconsegna cereali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Via Emilia Pavese n° 53. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (S1, S2 ed S4) aventi recapito in corpo idrico superficiale "canale intubato", parallelo alla Via Emilia Ovest, confluyente nel Rio Loggia;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PULIZIA CEREALI

Portata massima	5600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - c) la durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - e) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) dovranno essere attuate le procedure al fine di mitigare le emissioni diffuse dovute al movimento dei mezzi ed alle operazioni di carico/scarico;
3. **di impartire**, per gli scarichi **S1** (miscelazione di acque reflue di dilavamento e domestiche) ed **S2** (di acque reflue domestiche) le seguenti prescrizioni:
- a) i pozzetti a monte del corpo idrico recettore siano sempre accessibili e consentano un agevole campionamento per caduta dei reflui;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il corpo idrico recettore degli scarichi, non possedendo acque fluenti per tutto l'arco dell'anno e, pertanto, non essendo costantemente garantita la diluizione del refluo con acque proprie ed un sufficiente capacità auto-depurativa, dovrà essere costantemente garantito il rapido allontanamento del refluo stesso ed il regolare deflusso delle acque; a tal proposito dovranno essere eseguite frequenti operazioni di pulizia e risagomatura del punto d'immissione nel canale stesso al fine di evitare fenomeni di erosione della sponda e ristagni delle acque reflue domestiche nel letto del canale;
4. **di impartire** per lo scarico **S4** di acque reflue di dilavamento, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà rispettare, **nel pozzetto di prelievo campioni** (come indicato nella planimetria ALL. 2 all'istanza di AUA) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - b) i pozzetti posti sulla condotta fognaria dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo campioni di cui sopra dovrà altresì consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - c) l'area interessata dal sistema di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra da qualunque tipo di materiale e facilmente ispezionabile;

- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento, nonché la pulizia dei filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) la rete fognaria dello stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- g) nel caso si verificano situazioni che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'AUSL di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto risulta agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue ed alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.